



3875-14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -  
Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -  
Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -  
Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -  
Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere -

Oggetto

\*RESPONSABILITA'  
CIVILE

Ud. 15/01/2014 - CC

R.G.N. 12173/2012

Rep. C.I.

Ca. 3875

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12173-2012 proposto da:

FRAU SUSANNA quale procuratrice generale di Tanchis Paolo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio dell'avvocato AVAGLIANO ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall'avvocato LOCCI GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA già Nuova Tirrena SpA (per atto di fusione per incorporazione) in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell'avvocato GRANDINETTI ERNESTO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 80/2012 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI dell'11.11.2011, depositata l'8/02/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per la ricorrente l'Avvocato Giancarlo Guarino (per delega avv. Giovanni Locci) che si riporta agli scritti.

#### **Premesso in fatto**

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il ricorso risulta proposto esclusivamente nei confronti di Groupama Assicurazioni S.p.A., già Nuova Tirrena S.p.A., non anche nei confronti della MI.MA. s.n.c., proprietaria del veicolo assicurato per la r.c.a. con tale ultima società, né nei confronti di Nazario Dessì, indicato dall'originario attore, oggi ricorrente, come conducente del veicolo.

Ritenuto che il contraddittorio debba essere integrato nei confronti della società proprietaria del veicolo, quale litisconsorte necessaria, nonché nei confronti del Dessì, già presente nei gradi di merito, in qualità di convenuto”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato memoria.

#### **Ritenuto in diritto**

1.- Il collegio ritiene, sulla base di quanto dedotto nella memoria depositata dalla parte ricorrente, che il contraddittorio sia integro e che la procura in forza della quale la ricorrente ha agito quale procuratrice generale di Paolo Tanchis, sia regolare.

Ritiene peraltro che, essendo il ricorso manifestamente infondato, la pronuncia possa essere adottata con ordinanza ai sensi dell'art. 375 n. 5 cod. proc. civ., avendo parte ricorrente dedotto in memoria anche in punto di ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso, con argomenti cui si è riportato il difensore nella discussione dinanzi al collegio.

2.- Col primo motivo si denuncia vizio di motivazione e nullità della sentenza o del procedimento perché la Corte territoriale avrebbe disatteso il valore legale della confessione resa da Nazario Dessì, nonché le risultanze della deposizione del testimone Paolo Sinzu, così violando in particolare l'art. 116 cod. proc. civ. e rendendo una motivazione viziata sulla valutazione della prova testimoniale (in particolare, presupponendo un rapporto di amicizia tra l'odierno ricorrente ed il teste, non risultante dagli atti di causa, e reputando sospetta l'affermazione di quest'ultimo di aver superato l'autovettura condotta dal Tanchis poco prima dell'incidente, senza tener conto che il testimone aveva reso una dichiarazione di



diverso tenore e ponendo a fondamento della valutazione dati di fatto errati e non riscontrati dalle prove raccolte). Ancora, si censura la valutazione, da parte della Corte territoriale, delle deposizioni testimoniali rese da Mario Cabras e Gino Ibba, anche perché questi si sarebbero serviti di scritti preparati, senza il consenso del giudice.

2.1.- Col secondo motivo di ricorso si denunciano vizi analoghi a quelli di cui sopra per avere la Corte dimostrato di aver raggiunto le proprie conclusioni in termini di verosimiglianza e non di certezza, avendo ripetutamente affermato in motivazione di ritenere probabile, e non certo, che l'evento dannoso fosse stato causato dallo stesso Tanchis ed omettendo comunque di motivare sulla conclusionza delle prove e la loro idoneità a sorreggere la decisione.

2.2.- Col terzo motivo di ricorso si denunciano gli stessi vizi di cui sopra, sotto il differente profilo dell'errata formazione, da parte del giudice, del suo libero convincimento e dell'errata utilizzazione delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza nonché di una fotografia irrualmente introdotta in giudizio.

3.- I motivi, che vanno esaminati congiuntamente perché pongono censure omogenee quanto ai vizi denunciati e comunque connesse, sono, in parte, inammissibili ed, in parte, manifestamente infondati.

E' infondata la censura relativa alla libera valutazione della confessione resa da Nazario Dessì, piuttosto che come prova legale, poiché la Corte territoriale ha ben interpretato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 5 maggio 2006 n. 10311, per il quale <<la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice>>; principio che va esteso alla confessione giudiziale del responsabile del danno (cfr. Cass. n. 9520/07, n. 1680/08). Per di più, nel caso di specie, non di confessione giudiziale di litisconsorte necessario si è trattato, bensì di confessione resa dal Dessì, soggetto non proprietario della vettura assicurata, sicché è corretta l'attribuzione alla confessione del valore di prova legale soltanto nei confronti del confidente, con



conseguente condanna al risarcimento, oramai passata in giudicato, soltanto a suo carico (cfr. Cass. n. 8214/13).

3.1.- E' altresì infondata la censura relativa alla violazione degli artt. 253 e 231 cod. proc. civ., riferita alle audizioni dei testimoni Cabras e Ibba, poiché avrebbero confermato il contenuto di documenti. Ed, invero, anche a voler prescindere dal fatto che la sentenza nulla dice sul punto e che il ricorso avrebbe dovuto riportare, a pena di inammissibilità, il contenuto dei documenti che assume essere stati confermati dai testimoni, in realtà -per come sembra evincersi dal tenore dello stesso ricorso- si è trattato della conferma, fornita oralmente, da parte dei testimoni, di dichiarazioni rese dagli stessi testimoni prima del giudizio. Pertanto, non si verte nell'ipotesi considerata dalle norme richiamate in ricorso.

4.- Le restanti censure sono inammissibili.

In primo luogo, nella parte in cui finiscono per chiedere, in sostanza, a questa Corte un nuovo esame della prova testimoniale, sia nel senso di attribuire maggiore attendibilità al teste Sinzu, sia nel senso di svalutare la portata delle deposizioni dei testi Piras, Cabras e Ibba.

E' sufficiente ricordare che, in tema di prova testimoniale, la valutazione del giudice di merito in ordine all'attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di legittimità allorché sia corredata da motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia (così, da ultimo, Cass. n. 12988/13), come è nel caso di specie (essendo logica la motivazione fondata su dati di fatto oggettivi quali quello che il teste Sinzu fosse legato alle parti quanto meno da un rapporto di conoscenza e che invece gli altri testimoni, cioè i soccorritori intervenuti sul luogo del sinistro, fossero, per un verso, soggetti estranei e, per altro verso, particolarmente esperti).

4.1.- Comunque, sono inammissibili nella parte in cui assumono che la deposizione testimoniale resa da Paolo Sinzu (sul punto e sul momento in cui avrebbe sorpassato l'auto sulla quale viaggiava l'attore) sarebbe stata di contenuto diverso rispetto a quello indicato in motivazione, poiché questo asserito e decisivo contenuto difforme da quello presupposto dal giudice di merito non è riportato in ricorso. Sotto questo profilo il ricorso manca di autosufficienza, risultando violato l'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con riferimento appunto al verbale della deposizione resa da Paolo Sinzu.



4.2. - Infine, sono inammissibili nella parte in cui si rivolgono alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, in base alla prova testimoniale già detta (perché oggetto delle critiche di cui al primo motivo), nonché in base ai fatti rilevati in sentenza (e richiamati col secondo e col terzo motivo), in quanto con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (così, da ultimo, Cass. ord. n. 7921/11).

La ricostruzione del fatto operata, quanto all'individuazione del soggetto conducente l'autovettura coinvolta nell'incidente, dalla Corte d'Appello di Cagliari è espressa con motivazione validamente fondata sulle risultanze di cui si è detto, non inficiata, per i principi di cui sopra, dalla diversa lettura da parte del ricorrente (ad esempio, quanto al significato da attribuire alla posizione del corpo dopo l'incidente ovvero alla portata delle fratture).

5.- Quanto all'asserita illegittima utilizzazione della fotografia menzionata in sentenza, la relativa censura –così come formulata col terzo motivo di ricorso– è inammissibile perché manca totalmente dell'indicazione delle norme del procedimento che si assumono violate ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Il ricorso va perciò rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente Frau Rosanna, quale procuratrice generale di Tanchis Paolo, al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di cassazione, complessivamente liquidate in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.



Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2014, nella camera di consiglio della  
sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione.

**Il Presidente**

**IL CANCELLIERE**  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi. 19 FEB 2014  
**IL CANCELLIERE**  
Paola Francesca CAMPOLI